



Automobile Club d'Italia

Ufficio Provinciale di Lecce

DETERMINAZIONE N. 1 del 03/06/2026

IL RESPONSABILE DEL PUBBLICO REGISTRO ATOMOBILISTICO DI LECCE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 22 ID2880”, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 14 per le Regioni Puglia e Basilicata, aggiudicato alla società MAGIS energia SPA - Periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2028 - CIG derivato: BB92DC6CFB

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell’art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 24/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 come integrato dall’art. 50, c. 3 bis, del D. L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019;

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, 8 aprile 2021 e 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 Gennaio 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 24/01/2024, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al D.M. 24/06/2022, ed in particolare, la sez. II: “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTA la normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. lgs. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del D. lgs. n. 419/99 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18/12/2008;

VISTO il regolamento "Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/23 approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 18/12/2024;

PRESO ATTO delle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento sopra citato del 13/03/2025, prot. 298/25;

VISTO in particolare l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del Piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTO il provvedimento prot. uscita DRUO n. A210344/0005072/24 del 29/05/2024 con il quale il Segretario Generale ACI ha rinnovato al dott. Gabriele Peciccia, con decorrenza dal 1° giugno 2024 e fino al 31 maggio 2026, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale Aci di Lecce;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 357 del 9 dicembre 2025 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2026, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali titolari di centri di responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club D'Italia il Gen. Tullio Del Sette, *con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto;*

VISTA la deliberazione n°25 / 2025 con cui il Commissario Straordinario assume temporaneamente, a far data dal 1 aprile 2025, le funzioni attribuite al Segretario Generale dell'ACI in base alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo, n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art.1 della L.n.78/22 recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.n.36/2023, il Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n.2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha indicato la soglia comunitaria di 221.000,00 €, esclusa IVA, quale limite per

l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/23, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21/11/2012, modificato con determinazione del Segretario Generale n. 3828 del 16/03/2022, ed in particolare gli articoli 9 e 10, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/23, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/23 in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti degli appalti pubblici;

VISTO l'art.15 del D. Lgs. n. 36/23 nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del progetto, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTA la Determina n. 9 del 29 aprile 2026 con la quale il Direttore della Direzione Territoriale di Bari ha individuato lo scrivente come Responsabile Unico del Progetto per la progettazione, verifica ed attuazione della fornitura oggetto della presente;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta alla verifica di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTO quanto stabilito al punto 3.7 delle Linee Guida n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alla necessità di motivare in maniera stringente l'eccezionalità del ri-affidamento al contraente uscente del servizio di postalizzazione;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.;

VALUTATO che gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00;

RICHIAMATE le condizioni generali allegate ai bandi MEPA, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, esclusa l'imposta di bollo per la quale, in conformità al comma 10 dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 che rinvia alla tabella di cui all'[allegato I.4](#) al D. Lgs. n.36/2023, è prevista l'esenzione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTA la legge 13.08.2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3, relativamente alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17.02.2011;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, della durata di 12 mesi, vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VERIFICATO che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica ID2880", con la società **MAGIS ENERGIA SPA** aggiudicataria del lotto n. 14 per le regioni Puglia e Basilicata;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia elettrica 22", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società **MAGIS ENERGIA SPA** aggiudicataria del lotto n. 14 per le Regioni Puglia e Basilicata, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 -Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO che l'adesione alle Convenzioni Consip non possa comportare per il sottoscrittore di tale contratto situazioni di conflitto di interessi neanche potenziali;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 e dello Statuto ACI ed il

Regolamento per le spese in economia, deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta dell'8 gennaio 2002;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione, per il lotto n. 14, è il n. B762D98FCE e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura della Unità Territoriale ACI di Lecce è il n. **BB92DC6CFB**

CONSIDERATO l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 9074466 inviato sul MEPA alla società **MAGIS ENERGIA SPA**;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. n. 207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia Elettrica 22" per il lotto 14, stipulata tra Consip e **MAGIS ENERGIA SPA** ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2027, l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 22", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 14 per I e Regioni Puglia e Basilicata, aggiudicato alla società **MAGIS ENERGIA SPA** alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale di Lecce e la società **MAGIS ENERGIA SPA**, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/07/2026, data di attivazione e sino al 30/06/2027.

L'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2026, 2027 alla Unità Territoriale di Lecce, quale Centro di Responsabilità Gestore 4441, suddiviso nel modo seguente:

€ 10000,00 (diecimila/00), IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2026;

€ 10000,00 (diecimila/00), IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2027;

Il responsabile unico del progetto ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo-fornitura il sistema dell'ANAC ha assegnato il CIG derivato **BB92DC6CFB**;

Il Responsabile del Pubblico Registro
Automobilistico *di Lecce*
(*Dr. Gabriele Peciccia*)